# Allegati alla Bozza di Convenzione

# Allegato 5 Regolamento CER





# REGOLAMENTO INTERNO della Comunità Energetica Rinnovabile TITOLO I

### FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

# Articolo 1 – Finalità del Regolamento

- 1. Il presente Regolamento, redatto a cura del Consiglio d'Amministrazione e approvato dall'Assemblea dei Soci, ha lo scopo di disciplinare l'attività, l'organizzazione e gli eventuali strumenti di finanziamento della Società Consortile, disponendo sia in ordine ai rapporti tra i soci e la Società Consortile che rispetto a quelli relativi alle relazioni intercorrenti tra i consorziati nell'ambito dell'attività consortile.
- 2. Ha lo scopo, altresì, di disciplinare il funzionamento tecnico-amministrativo della Società Consortile, nonché di garantire l'applicazione delle decisioni comunemente assunte per il raggiungimento del principale scopo sociale ovvero **fornire come** comunità di energia rinnovabile benefici ambientali, economici o sociali agli associati, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021.

# Articolo 2 – Ambito di applicazione

- 1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono vincolanti per i soci consorziati interessate alla condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dall'impianto di produzione detenuto dalla Società Consortile ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021, per gli organi sociali, e gli uffici tecnici ed amministrativi della Società Consortile.
- 2. Eventuali modifiche potranno essere proposte dal Consiglio di Amministrazione e saranno presentate e approvate dall'Assemblea dei soci.

Le modificazioni al presente regolamento avranno efficacia a far tempo dalla data della loro approvazione da parte dell'Assemblea dei soci. Restano comunque salve le disposizioni contenute nello Statuto Sociale.

#### TITOLO II

# FINALITA' E ATTIVITA' DELLA SOCIETA' CONSORTILE

### Articolo 3 – Finalità e attività della società consortile

- 1. La Società consortile si propone quale struttura d'impresa comune utile ad aggregare sinergicamente attività, competenze, esperienze e qualificazioni professionali dei Soci consorziati. Si fa promotrice di tutte quelle iniziative, servizi e progetti che costituiscono la risposta della Comunità energetica ai vari bisogni rilevati nel territorio ispirandosi ai principi della condivisione e della solidarietà, a cui richiama tutti coloro che, a vario titolo, operano al suo interno.
- 2. L'attività della Società consortile è finalizzata a fornire come comunità di energia rinnovabile benefici ambientali, economici o sociali ai soci, organizzandola condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione dell'art. 31 detenute dalla società ai sensi del stessa Dlgs 199/2021 promuovendol'installazione di impianti a fonte rinnovabile per consentire la riduzione dei costi energetici dei soci all'interno degli ambiti territoriali delimitati aisensidell'art.42bis, DL162/2019 e dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001.
- 3. Per realizzare tali obiettivi, la Società consortile opererà intraprendendo le seguenti iniziative:
  - Promozione dello sviluppo, della sperimentazione e della partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
  - Individuazione di ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;
  - Supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
  - Assistenza e messa in opera di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);
  - Adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività della Società consortile;

- Promozione dell'attività della Società consortile, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
- Organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;
- Prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

# Articolo 4 – Ulteriori attività

- 1. I settori di intervento della Società consortile sono determinati nel rispetto delle linee programmatiche stabilite dal Consiglio di Amministrazione e dei principi ispiratori dello Statuto, nonché dalle caratteristiche delle imprese che ne costituiscono la base sociale e dalle dichiarazioni dalle stesse rese in ordine alla necessità od alla disponibilità.
- 2. L'impegno della Società consortile ad operare in settori che esulino dai suoi abituali campi di attività nel rispetto delle linee programmatiche e dei principi ispiratori di cui allo Statuto, dovrà eventualmente essere approvato dal Consiglio di Amministrazione, in via preventiva, prima ancora che siano predisposte attività preparatore per condurre trattative o formulare proposte

# **TITOLO III**

# ADESIONE ALLA SOCIETA' CONSORTILE

### Articolo 5 - Procedura di ammissione

- 1. Possono far parte della società consortile come Soci ordinari
- a. persone fisiche,
- b. piccole e medie imprese a condizione che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale.
- c. enti territoriali o autorità locali, compresi i Comuni della Provincia, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale.
- 3. La presentazione della domanda di ammissione alla Società consortile avverrà mediante la compilazione di un modulo scaricabile dal sito istituzionale e allegato al presente Regolamento contenente l'indicazione dei dati e delle informazioni del soggetto richiedente (persona fisica, persona giuridica, ente pubblico...).

La presentazione della domanda non dà luogo ad alcun diritto, pretesa e/o semplice aspettativa in capo all'impresa richiedente. Inoltre, affinché la stessa possa ritenersi perfezionata è necessario l'esaurimento di tutte le formalità e gli adempimenti prescritti dalla legge e dal regolamento. In particolare, anche se la domanda di ammissione viene positivamente esitata dall'organo amministrativo il soggetto richiedente non può comunque al riguardo vantare, pretendere e/o esercitare nessun diritto, pretesa, aspettativa e/o prerogativa.

- 4. Ricevuta la domanda di ammissione l'organo amministrativo della Società consortile provvede alla verifica relativa alla sussistenza dei requisiti necessari ai fini della stessa ammissione e si pronuncia entro trenta giorni.
- 5. Successivamente alla ricezione della domanda di ammissione l'organo amministrativo potrà anche richiedere all' impresa e all'ente pubblico che intende aderire alla Società consortile integrazioni e/o chiarimenti in ordine alle informazioni ai dati forniti e alla documentazione presentata nonché la presentazione di documentazione ulteriore, i quali devono inderogabilmente pervenire entro venti giorni da tale richiesta. In questo caso il decorso del termine di trenta giorni rilevante ai fini della definizione della procedura ricominciano a decorrere dal momento della ricezione delle integrazioni documentali e/o dei chiarimenti richiesti.
- 6. Se l'organo amministrativo ritiene di dover riscontrare positivamente la domanda di ammissione esso invita l'impresa richiedente a consegnare entro i sessanta giorni successivi la seguente documentazione:
- a) copia, autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale avente titolo al riguardo, della deliberazione dell'organo societario competente e in caso di enti territoriali o autorità locali, **compresi i Comuni della Provincia** dell'organo amministrativo con cui si autorizza e dispone l'ingresso della impresa e dell'ente pubblico richiedente nella Società consortile e la sua partecipazione allo stesso per un periodo non inferiore ad anni cinque.
- b) copia dello statuto e del regolamento interno della Società consortile debitamente firmati dal rappresentante legale dell'impresa richiedente per accettazione ed adesione.
- 7. Acquisita da parte della impresa e/ dell'ente pubblico richiedente la documentazione di cui sopra l'organo amministrativo del Consorzio la rende immediatamente

disponibile ai soci presso la sede sociale. Contestualmente all'esercizio di tali adempimenti, laddove occorrente ai fini dell'effettivo ingresso della impresa richiedente all'interno della compagine consortile, l'organo amministrativo convoca l'assemblea dei soci affinché questa deliberi ai sensi delle disposizioni di legge e dello statuto del Consorzio in ordine alle operazioni sul capitale che si rendono all'uopo necessarie.

8. In ipotesi di mancato accoglimento della domanda di ammissione l'organo amministrativo redige anche una breve relazione nella quale si espongono gli elementi e le ragioni che inducono a far considerare il soggetto richiedente non idoneo fini della realizzazione degli interessi perseguiti dalla Società consortile e dello sviluppo dell'attività consortile.

# Articolo 6 - Criteri per la permanenza

Il rispetto dello Statuto, del presente Regolamento e delle forme connesse ai rapporti sociali ed economici tra Società consortile e Soci è indispensabile per la permanenza dell'impresa nell'ambito della Comunità energetica rinnovabile.

Al fine di consentire una verifica circa la permanenza dei requisiti richiesti per l'adesione al Consorzio, tutti i soci si impegnano a mettere a disposizione della Società consortile

- a) l'aggiornamento sistematico, almeno annuale, di tutti i dati e le informazioni richiamati all'articolo successivo "Banca dati";
- b) copia del verbale dell'ultima revisione;
- c) l'aggiornamento in merito alle eventuali modifiche sopravvenute nell'assetto societario, anche al di fuori delle scadenze annuali, con riferimento particolare alla composizione del Consiglio di Amministrazione, dell'organico e dell'organigramma della associata, alle sedi legali ed operative;
- d) copia del bilancio di esercizio, con relative relazioni, approvato entro trenta giorni dall'Assemblea di approvazione dello stesso.

Per quanto attiene le modalità di esclusione dalla Società consortile valgono le norme dettate dallo Statuto e dalla normativa vigente.

#### TITOLO IV

# ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA' CONSORTILE

Articolo 7 - Disposizioni di carattere generale

L'amministrazione della società è affidata ad un consiglio di amministrazione eletto dall'Assemblea, composto da tre a cinque componenti.

Per l'espletamento delle funzioni attribuitegli dallo Statuto, può avvalersi di:

- Comitati esecutivi/consultivi
- Eventuali collaborazioni con società di provata capacità

# Articolo 8 – Il Comitato esecutivo/consultivo

- 1. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà, qualora ne ravvisi la opportunità, di istituire uno o più Comitati esecutivi/consultivi, del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione determina la composizione, la durata e le competenze del Comitato e designa il consigliere che è delegato a presiederlo. Nel caso di mancata istituzione del Comitato, i suoi compiti e funzioni sono svolti dal Consiglio di amministrazione stesso.
- 3. Il Comitato, se costituito, agisce in qualità di organo tecnico esecutivo o di organo consultivo del Consiglio di Amministrazione e su delega dello stesso, svolge la propria attività nell'ambito delle attribuzioni conferitegli e con l'osservanza di criteri di massima prestabiliti. Si avvale, per il suo funzionamento degli uffici tecnico-amministrativi della Società consortile e, ove necessario, dell'apporto di consulenti esterni. Ha l'obbligo di informare il Consiglio di Amministrazione delle difficoltà eventualmente sorte nell'attuazione degli incarichi affidatigli o previsti nel presente Regolamento.
- 4. Il Consiglio di Amministrazione può, in ogni momento, variare la composizione del Comitato, stabilirne e modificarne le competenze e disporne lo scioglimento.

#### Articolo 9 – Banca dati/Piattaforma

1.Il Comitato, se costituito, curerà che sia istituita e tenuta costantemente aggiornata una banca dati contenente le informazioni relative ai soci consorziati.

Tale Banca dati/Piattaforma ha lo scopo di evidenziare in ogni momento la permanenza dei requisiti richiesti per l'adesione alla Comunità energetica rinnovabile, verificare la corretta applicazione da parte dei soci degli adempimenti normativi in materia di energia rinnovabile e verificare la corretta applicazione da parte dei soci consorziati di tutti gli adempimenti normativi e procedurali previsti dal presente Regolamento.

Inoltre fornirà al Consiglio di Amministrazione elementi di valutazione per la scelta delle attività da acquisire e conoscere le necessità e le disponibilità dei soci.

- 2. Le notizie per l'istituzione della Banca dati/Piattaforma saranno fornite dai soci (persone fisiche o persone giuridiche) consorziati e con l'assunzione, da parte degli stessi, di ogni responsabilità in ordine alla veridicità di quanto dichiarato ed all'osservanza degli impegni assunti. I soci consorziati sono tenuti a comunicare alla Società consortile, spontaneamente e tempestivamente, le variazioni relative ai dati già forniti, nonché le altre notizie che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno richiedere per l'integrazione e l'aggiornamento dei dati.
- 3. La Banca dati/Piattaforma deve contenere, per ciascuno dei soci le seguenti informazioni: (Caratteristiche delle persone giuridiche): denominazione, forma costitutiva, sede, titolarità o disponibilità di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, copia dell'ultimo bilancio di esercizio approvato, con relative relazioni, organico e dell'organigramma della associata, sede legale e sedi operative, ogni altro elemento utile a qualificare l'impresa in relazione alle finalità perseguite dalla Società consortile, contemporanea partecipazione ad associazioni, consorzi o forme societarie in genere che perseguano identici scopi sociali od esplichino una attività concorrente alla Società consortile.

(Caratteristiche delle persone fisiche): dati personali, titolarità di un punto di prelievo di energia elettrica (POD) sotteso alla medesima cabina di trasformazione, titolarità o disponibilità di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere, ove ritenuto opportuno, di integrare tali informazioni con le seguenti:

 (Impegno dei soci verso la Società consortile): indicazione preventiva, su base annua, della capacità energetica che il socio si impegna a portare a disposizione della Società Consortile.

- (Programma di attività e sviluppo): programma di attività, piano finanziario e programma di spese e di investimenti previsti per i successivi tre esercizi finanziarie incidenza dell'attività consortile prevista per la loro realizzazione
- 4.I soci consorziati che non autorizzano il trattamento dei dati, nell'ambito delle finalità proprie della Società consortile, possono essere escluse su determinazione del Consiglio di Amministrazione dalla erogazione dei servizi.
- 5. Il Comitato, se costituito, presterà, ai soci consorziati che lo richiederanno, l'assistenza necessaria affinché gli stessi, sulla base delle informazioni ricevute, possano pervenire alla conseguente modificazione della disponibilità da porre a disposizione della Società consortile

## TITOLO V

### RAPPORTI TRA SOCIETA' CONSORTILEE IMPRESE

# Articolo 10- Principi generali: Partecipazione -trasparenza e coerenza

- 1. La Società consortile promuove, tutela e regola, attraverso gli organi societari, i rapporti fra i propri Soci e fra Soci e la struttura operativa consortile.
- 2. Lo scambio con la Società consortile e fra Soci costituisce uno degli aspetti portanti dell'essere parte della Società consortile. È pertanto impegno prioritario evitare di arrecare danno a soci e alla Società consortile, aderendo a logiche che pregiudichino la qualità dell'intervento consortile e/o compromettano la possibilità di un suo ulteriore sviluppo.
- 3.La partecipazione effettiva alle attività della Società consortile da parte dei Soci e dei loro delegati è condizione indispensabile a garantire la stretta connessione fra bisogni e proposte dei Soci ed attività della Società consortile. Per questo motivo, l'organizzazione della Società consortile si impegna a definire il programma di attività con modalità che facilitino quanto più possibile la partecipazione di tutti i Soci.

La Società consortile ed i Soci considerano la trasparenza e la coerenza delle loro azioni imprenditoriali base indispensabile per l'affermazione del principio di solidarietà sociale che fanno proprio.

# Articolo 11- Iniziative, partnership e sostegno consortile

- 1. I progetti di sviluppo dei singoli Soci, quelli d'area, di territorio e le partnership che necessitano del sostegno consortile, devono essere comunicati e richiesti all'organo amministrativo, accompagnati dalle motivazioni e in tempo congruo.
- 2. La Società consortile sostiene fattivamente tutti i progetti dei Soci a condizione che:
- a) siano parte integrante per la piena realizzazione del programma di attività o del progetto di territorio;
- b) apportino nuovi contribuiti allo sviluppo del programma di attività o del progetto del territorio;
- c) consentano lo sviluppo di nuovi servizi coerenti con la missione consortile;
- d) non rechino danno alla Società consortile e/o ai singoli Soci.
- 3. Tutti i progetti devono ottenere l'approvazione formale del Consiglio di amministrazione.
- 4. Nel caso di sopravvenuti interessi divergenti tra i Soci o di non compatibilità in un'integrazione operativa sulla gestione di un progetto, il Consiglio di amministrazione utilizzerà quale criterio per dirimere il possibile conflitto di interessi, il criterio della "competenza": privilegio al Socio che offre un progetto o una modalità organizzativa più consona alla richiesta della Comunità energetica.

# Articolo 12 - Valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa

- 1.La Società consortile, ha per oggetto principale anche se non esclusivo, l'assunzione in nome proprio, per conto e nell'interesse dei Soci consorziati della valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Società stessaaisensidell'art.31 del Dlgs 199/2021, promuovendo altresì l'installazione di ulteriori impianti a fonte rinnovabile.
- 2. I soci e consorziati all'atto dell'adesione alla Società consortile conferiscono mandato esclusivo, ai sensi del Dlgs 199/2021 e della relativa normativa per tempo applicabile, per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, conferendo la delega per il trattamento dei propri consumi di energia elettrica.
- 3. La gestione dei rapporti contrattuali con il GSE, ivi compresa la possibilità di stipulare accordi vincolanti, sarà tenuta esclusivamente dalla Società consortile, obbligandosi ciascun Socio consorziato non porre in essere comportamenti che possano,

in qualsivoglia maniera comprometterli ed anzi obbligandosi a collaborare con gli organi della Società Consortile al fine del conseguimento del miglior risultato nel rapporto "GSE – Comunità Energetica".

4. Compete esclusivamente alla Società consortile e, per essa, all'organo amministrativo, ogni decisione relativa alla tutela giudiziale e stragiudiziale dei diritti nascenti da rapporti contrattuali con il GSE, anche se gli stessi involgono, in parte o per il tutto, diritti delle imprese consorziate.

#### Articolo 13- Distribuzione dei benefici

- 1. La distribuzione dei benefici discendenti dalla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Società Consortile, sarà effettuata secondo principi di parità di trattamento ovvero in misura proporzionale alla partecipazione di ciascun socio consorziato produttore o consumatore e degli impegni assunti nei confronti della Società Consortile, tenuto proporzionalmente conto delle attitudini tecnico-operative e/o dell'eventuale impegno finanziario del singolo socio).
- 2.La distribuzione dei benefici relativi all'energia elettrica condivisa avverrà sulla base dei criteri determinati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato ove costituito. A tale specifico fine l'organo amministrativo predisporrà un documento con il quale preliminarmente quantificherà analiticamente l'ammontare delle spese fisse gestionali e manutentive della Società Consortile.

Successivamente al calcolo dell'ammontare delle spese come al paragrafo precedente quantificate, cui si aggiungeranno le ulteriori spese variabili in funzione dei benefici economici effettivamente incassati, si procederà alla distribuzione dei benefici fra i singoli soci. Pertanto, si procederà alla distribuzione dei benefici, detratte le spese come sopra indicate, in conformità ai seguenti criteri generali:

#### Ai Soci Produttori:

Tipologia di beneficio economico	% riservata ai soci produttori
Valorizzazione della vendita dell'energia	85%
Tariffa incentivante	85%
Restituzione componenti tariffarie	0%

Tali benefici economici saranno suddivisi trai produttori proporzionalmente all'energia immessa in rete su base oraria dagli impianti messi a disposizione.

### Ai Soci Consumatori:

Tipologia di beneficio economico	% riservata ai soci consumatori
Valorizzazione della vendita	15%
dell'energia	
Tariffa incentivante	15%
Restituzione componenti tariffarie	100%

Tali benefici economici saranno suddivisi tra i consumatori proporzionalmente all'energia che concorre alla determinazione dell'autoconsumo della Comunità, consumata su base oraria da ciascun POD.

- 3. Il consiglio di Amministrazione potrà istituire un "Fondo di contrasto alla povertà energetica", con lo scopo di fornire un maggiore ed ulteriore beneficio alla parte di soci consumatori della CER in condizioni di particolare fragilità o di ristrettezza economica (Soci in Fascia Protetta). L'elenco dei soci consumatori appartenenti a tale categoria è redatto su segnalazione e approvazione dell'Amministrazione comunale. Tale documento riporterà le modalità di ripartizione degli importi destinati al fondo sopra richiamato tra i Soci in Fascia Protetta, proporzionalmente all'energia consumata da ciascun POD.
- 4. Il Fondo di contrasto alla povertà energetica potrà essere alimentato da:
  - Donazioni spontanee;
  - Finanziamenti pubblici o privati;
  - Devoluzione da parte dei Soci dei benefici economici loro spettanti.
- 5.Il documento di cui al punto precedente deve essere elaborato dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea entro il primo trimestre di ogni esercizio annuale. In ogni caso, l'approvazione non potrà essere successiva all'approvazione del bilancio per l'esercizio dell'anno precedente.
- 6. Il Consiglio d'Amministrazione potrà annualmente rivedere i criteri di distribuzione alla luce delle iniziative programmatiche da attuare da parte della Società consortile in linea con gli scopi definiti dallo Statuto.
- 7. I soci non potranno perciò pretendere nulla di diverso dalla distribuzione effettuata dalla Società consortile.

8. L'Assemblea dei soci può anche decidere di utilizzare i benefici economici della c comunità energetica per favorire investimenti in fonti rinnovabili a favore dei soci stessi, secondo le modalità che ritengono più opportune e d in linea coi principi definiti dallo statuto, in particolare se misure di contrasto alla povertà energetica, purché in linea con la normativa e i regolamenti nazionali.

# Articolo 14 - Servizi e consulenze

I rapporti tra Società consortile e Soci relativi ai servizi e alle consulenze erogati ai propri soci dovranno essere regolati e formalizzati da contratti ad hoc.

### Articolo 15 – Contribuzione ai fini del funzionamento della Società consortile

- 1.La Società consortile potrà richiedere ai soci una contribuzione annuale eventualmente, diversa per entità e misura ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente regolamento, che sarà approvata dall'Assemblea dei Soci, su proposta dell'organo amministrativo.
- 2. L'esatto ammontare delle spese occorrenti al regolare svolgimento dell'attività consortile verrà determinato prima di ogni esercizio annuale da parte dell'organo amministrativo. Nelle more dell'approvazione, l'ammontare della quota sarà fissata in misura pari alla quota deliberata per il precedente esercizio, salvo conguagli successivi alla delibera dell'Assemblea che definirà l'importo della nuova quota di contribuzione.
- 3.L'organo amministrativo provvederà, in concomitanza con la predisposizione del bilancio consuntivo, alla redazione del budget d'esercizio per l'anno successivo, dal quale dovrà risultare l'importo delle quote di contribuzione alle spese di gestione delle attività sociali ed il piano di riparto, stabilito dall'organo amministrativo.
- 4. Il budget d'esercizio e il relativo piano di riparto sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea.
- 5. Le quote eventualmente approvate saranno esigibili al primo gennaio dell'anno di riferimento e saranno dovute dai soci presenti a quella data.